

CONVENZIONE TRA

BONIFICA VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO S.R.L., REGIONE EMILIA-
ROMAGNA E ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-
DELTA DEL PO PER L'USUFRUIBILITÀ DI PARTI DELLA PENISOLA DI
BOSCOFORTE

sottoscritta con firme digitali (D.Lgs. 82/2005).

Con la presente scrittura privata tra

SOCIETÀ BONIFICA VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO S.R.L. (C.F. e
P.IVA 03472350150), con sede in San Donato Milanese (MI), Via Civesio, 6,
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. Filippo Pasotti, che agisce in
esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2020 d'ora
in poi "Società";

e

REGIONE EMILIA - ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE con sede in viale Aldo Moro, 52 – 40129
Bologna (BO), rappresentata dal _____ sig. _____, che agisce in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. __ del __ / __ / __, d'ora
in poi "Regione";

e

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-DELTA DEL PO con
sede in Via Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE), rappresentato dal
_____ sig. _____, che agisce in esecuzione della deliberazione del
Comitato Esecutivo n. __ del __ / __ / __, d'ora in poi "Ente Parco";

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle iniziative volte alla conservazione delle Valli di Comacchio, zona umida protetta ai sensi della Convenzione di Ramsar, inclusa nel Parco regionale del Delta del Po, classificata ZPS/ZSC ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, la penisola di Boscoforte gioca un ruolo centrale, in considerazione della ricchezza di habitat e della presenza di specie rare e protette che vi trovano rifugio;

- la penisola di Boscoforte, di proprietà della Società, rappresenta un sito di grande interesse per la fruizione pubblica anche ma non solo in virtù della presenza, tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso, di un'Oasi LIPU di fama nazionale e internazionale;

- l'opportunità di rendere fruibile al pubblico la penisola di Boscoforte corrisponde a quanto emerso nel dibattito a livello locale e regionale;

- la Provincia di Ferrara con deliberazione del Consiglio provinciale n. 99 del 24 settembre 2008 ha approvato il Progetto di Intervento Particolareggiato "Valle Furlana e Fiume Reno da Sant'Alberto al Passo di Primaro", di cui all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione della Stazione Valli di Comacchio, così come adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n. 10 del 21 maggio 2008 e controdedotto con deliberazione n. 16 del 5 agosto 2008; in detta deliberazione si dava altresì atto, al punto 6, che l'approvazione del progetto comportava dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Comacchio n. 5 del 20 gennaio 2010 è stato approvato il Piano di Riaccorpamento Vallivo fra il Comune di Comacchio e la Società Bonifica Valli Meridionali S.r.l. che prevedeva, tra l'altro il riconoscimento - già formalizzato - da parte della Società in favore del Comune

di Comacchio della piena proprietà di 5.498,16 ha di terreno vallivo;

- le parti (Società ed Ente parco) hanno già concluso intese per regolare la fruizione pubblica di parte della penisola ed ora intendono concludere un accordo che dia un assetto definitivo agli usi e alle competenze nell'area di Boscoforte, sia sotto il profilo della regolazione della fruizione pubblica nella parte meridionale della penisola, sia con riferimento ai progetti di conservazione degli habitat e di promozione di un turismo ecosostenibile che la Società intende realizzare anche per il tramite di interventi di sistemazione e riqualificazione dei manufatti edilizi esistenti nella parte centrale e settentrionale della penisola;

- il Piano Territoriale della Stazione "Valli di Comacchio" del Parco regionale del Delta del Po, approvato ed attualmente vigente, inserisce la penisola di Boscoforte in zona B.SMT (porzione meridionale, parte della quale oggetto di concessione in uso), B.SMT-a (piccola porzione nord- occidentale), AC.SMT (porzione centrale della penisola) e AC.SMT-a (porzione settentrionale della penisola);

- per l'individuazione dei mappali oggetto del presente atto di cui in seguito, di proprietà della società, le parti fanno riferimento agli elaborati tecnici che si allegano al presente atto sotto la lettera "A" e "B" previa visione ed illustrazione alle parti stesse che l'approvano;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- la penisola di Boscoforte è in gran parte sottoposta a vincoli di protezione che necessitano di un monitoraggio costante e ad esigenze di manutenzione e gestione che richiedono un presidio e investimenti costanti;

- Il Piano di Gestione e le Misure Specifiche di Conservazione del sito della rete

Natura 2000 ZSC/ZPS IT4060002 Valli di Comacchio, approvati con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018, prevedono precise azioni gestionali da compiere nella penisola di Boscoforte;

- la L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011 istituisce l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po ed assegna all'Ente, fra le altre, la gestione dei Parchi regionali e la gestione dei siti della rete Natura 2000 che ricadono all'interno delle aree protette regionali;

- l'Ente Parco è dotato di un'organizzazione tecnico-amministrativa e di risorse strumentali e umane complessivamente idonee a presidiare la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della penisola di Boscoforte, nonché a concorrere proficuamente ai bandi per l'assegnazione di fondi nazionali e comunitari destinati agli interventi di conservazione e miglioramento dei siti naturali e per la ricostituzione degli habitat naturali.

PREMESSO INFINE CHE

- una parte dell'area meridionale della penisola è da oltre dieci anni oggetto di una convenzione rinnovata di anno in anno tra la Società ed il Parco – che a sua volta si avvale di enti terzi o cooperative – per la fruibilità turistica;

- la Regione ha chiesto alla Società:

- il consolidamento pluriennale del rapporto con l'Ente Parco
- l'estensione dell'area visitabile;
- la creazione nella zona settentrionale della penisola di un'area nella quale prevedere, per le sue particolari caratteristiche, una fruibilità controllata gestita dalla Società stessa d'intesa con il Parco;

- gli strumenti di regolamentazione dell'attività venatoria del parco esprimono la volontà di addivenire ad una graduale diminuzione della pressione venatoria nell'area contigua;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO e FINALITA'

2.1 Il presente accordo programmatico ha ad oggetto la conservazione e la valorizzazione della Penisola di Boscoforte, attraverso il mantenimento dell'intero assetto ambientale dell'area e la concessione in uso a titolo gratuito di una porzione di territorio all'Ente Parco.

2.2 Tenuto conto di quanto sopra concordato le Parti convengono che le diverse aree avranno le seguenti destinazioni:

a) il settore meridionale, oggetto della concessione in uso all'Ente Parco, sarà destinato alla fruizione regolamentata pur nella salvaguardia dell'ambiente naturale;

b) il settore settentrionale potrà essere destinato alla conservazione della natura, alla ricerca ed al monitoraggio, con una fruizione più limitata gestita dalla Società;

c) il settore centrale sarà gestito dalla Società anche per finalità turistico-ricreative nel rispetto dell'ambiente naturale e della sua conservazione, vista anche la prossimità con l'area settentrionale.

2.3 Quanto sopra, allo scopo di garantire la conservazione, la manutenzione,

la custodia, la fruizione e la valorizzazione di tali aree e fabbricati, nonché la sicurezza degli utenti e visitatori, nell'ottica complessiva del miglioramento della qualità del patrimonio naturale, con particolare riferimento agli habitat e alle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE e della fruizione pubblica.

ART. 3 DESTINAZIONE DELLE AREE

3.1 Le Parti convengono che le diverse aree nelle quali può suddividersi la Penisola di Boscoforte avranno le seguenti destinazioni:

a) il settore meridionale è destinato ad una fruizione regolamentata ad opera dell'Ente Parco, come regolata dalla presente convenzione, pur nella salvaguardia dell'ambiente naturale;

b) il settore settentrionale potrà essere destinato alla conservazione della natura, alla ricerca ed al monitoraggio, con una fruizione più limitata, gestita dalla Società;

c) il settore centrale è gestito dalla Società anche per finalità turistico-ricreative nel rispetto dell'ambiente naturale e della sua conservazione, vista anche la prossimità con l'area settentrionale.

3.2 Quanto sopra, allo scopo di garantire la conservazione, la manutenzione, la custodia, la fruizione e la valorizzazione di tali aree, nonché la sicurezza degli utenti e visitatori, nell'ottica complessiva del miglioramento della qualità del patrimonio naturale, con particolare riferimento agli habitat e alle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE e della fruizione pubblica.

3.3 La Società, nella gestione delle parti non concesse al Parco potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione ed

esperienza, comunque prevedendo che gli accessi siano assistiti da Guide ambientali riconosciute.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

4.1 La Società concede a titolo gratuito all'Ente Parco, una porzione della Penisola di Boscoforte, con la specifica che rispetto all'area concessa in convenzione all'Ente Parco fino all'annualità 2022 (anello di visita denominato "Chiaro del Casalino") è ampliata di un ulteriore percorso ad anello (denominato "Chiaro dell'Ingegnere");

4.2 La Società si impegna inoltre al mantenimento / conservazione dell'area nella parte settentrionale della penisola individuata nell'allegato "B" che, per le sue particolari caratteristiche, necessita di una fruibilità controllata per visite guidate, birdwatching, studio e monitoraggio. In particolare, la Società si impegna a:

- garantire il mantenimento/conservazione di un'area di oltre 50 ha nella parte settentrionale della penisola individuata nell'allegato "B", che per le sue particolari caratteristiche potrà essere aperta ad una fruibilità controllata per visite guidate, birdwatching, studio e monitoraggio, che verrà gestita dalla Società (direttamente o per il tramite di soggetti dalla stessa individuati, in accordo con il Parco);
- effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle parti della penisola diverse da quella individuata all'art. 4.1, atti a garantire *in primis* il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, oltre che la fruizione turistica del sito, nel rispetto pieno delle norme di sicurezza;
- collaborare con l'Ente per scopi di ricerca, scientifici e divulgativi, anche consentendo l'eventuale accesso (di volta in volta concordato) ad altre aree

della penisola di Boscoforte;

- collaborare all'individuazione di progetti e/o interventi di ripristino ambientale e/o manutenzione straordinaria, da effettuarsi nell'area in argomento;

- collaborare con l'Ente alla valorizzazione delle risorse idriche del biotopo e del Fiume Reno, operando in sinergia in merito agli attingimenti delle acque ed agli scarichi/scoli, ai fini del miglioramento degli habitat esistenti.

4.3 La Società potrà, nelle parti non in gestione al Parco, dar corso ad attività ricettive/ricreative funzionali alla detta fruizione controllata pur nell'ambito dei primari obiettivi di conservazione dell'habitat esistente, e quindi, compatibilmente con la normativa edilizia ed urbanistica esistente e, cioè, previa acquisizione dei necessari titoli e permessi, potrà dar corso ad interventi di riqualificazione/sistemazione dei manufatti edilizi esistenti per adibirli ai detti fini.

4.4 In virtù del fatto che una corretta gestione delle acque è fondamentale per la conservazione delle peculiarità ambientali dell'intera penisola, è altresì onere a carico della società il mantenimento dell'approvvigionamento e della circolazione delle acque dolci, secondo le modalità previste dalle concessioni in essere intestate alla società stessa alla quale compete anche il pagamento dei relativi oneri.

4.5 Le parti si impegnano a collaborare quale interesse generale alla conservazione della biodiversità ed al ripristino degli ecosistemi naturali presenti, attraverso il mantenimento e l'incremento dei livelli di biodiversità, con particolare riferimento agli habitat e alle specie tutelati dalle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE ed a quelli individuati come prioritari dal Piano di Stazione agli artt. 12 e 13 delle N. T. A., nonché alla gestione delle risorse

idriche quale elemento essenziale per gli obiettivi individuati, in primis con la sottoscrizione della presente intesa, al fine di raggiungere e concretizzare parte dei contenuti del Progetto di Intervento Particolareggiato - di seguito denominato P. d. I. P. - "Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al Passo di Primaro", riferito alla penisola di Boscoforte.

4.6 Per ciò che riguarda la riorganizzazione del sistema di fruizione turistica nell'intera penisola di Boscoforte, la Società, fermo quanto convenuto ai precedenti paragrafi del presente articolo, si impegna a collaborare con l'Ente Parco affinché si valorizzi il turismo naturalistico ed in particolare l'attività di birdwatching e di "biowatching" nelle modalità di cui ai successivi articoli.

4.7 La Società si impegna, dalla stagione venatoria successiva alla firma della convenzione, a dimezzare la pressione venatoria nella porzione settentrionale della Penisola di Boscoforte, riducendo il numero degli appostamenti fissi da caccia e si impegna ad interrompere completamente l'attività venatoria, dopo due anni dall'avvio della ristrutturazione degli edifici di cui al punto 4.3.

ART. 5 – IMPEGNI DELLA REGIONE

5.1 La Regione si impegna a finanziare le attività di mantenimento, valorizzazione e controllo dell'area concessa all'Ente Parco e del sistema di fruizione del comparto delle Valli meridionali di Comacchio, trasferendo all'Ente Parco stesso la somma annuale di 100.000,00 euro.

5.2 La Regione prende atto che gravi e non sanate negligenze nell'uso e nella gestione delle aree che saranno date in concessione in uso all'Ente Parco nonché l'assente o carente manutenzione delle stesse debitamente accertate costituiranno per la Società motivo di richiesta di immediata revoca della concessione in uso all'ente parco. Qualora tali carenze o negligenze andassero a discapito della conservazione e mantenimento dell'ambiente la

Società, fermo il diritto alla revoca della concessione in uso, intimerà al Parco di effettuare gli interventi urgenti dando un preavviso di 15 (quindici) giorni, trascorso il quale la Società potrà eseguire direttamente gli interventi necessari, addebitando i relativi oneri al Parco e salvo il suo diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni che il bene dovesse subire a causa dell'inerzia del Parco. Resta inteso che, prima dell'avvio delle opere, la Società presenterà richiesta di nulla osta ex art. 16 del "regolamento del Parco per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" e valutazione di incidenza, se dovuta ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 6 – IMPEGNI DELL'ENTE PARCO

6.1 L'Ente Parco è preposto alla gestione operativa delle aree individuate nell'allegato prospetto "A" e ad esso concesse a titolo gratuito da parte della Società si impegna, utilizzando i fondi regionali di cui al precedente punto 5.1 a:

- svolgere attività ed effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di cui all'art. 4.1, inclusa l'eventuale attivazione di utenze, a propria totale cura, spese e responsabilità e nel pieno rispetto di ogni legge, regolamento e normativa vigenti, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli precedenti, nel pieno rispetto e mantenimento dell'equilibrio del sistema ambientale;
- rispettare i vincoli ed effetti imposti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in merito all'attuazione e conservazione dei siti;
- provvedere alla regolare manutenzione e conservazione delle predette aree di cui all'art. 4.1, effettuando, a puro titolo di esempio, le seguenti attività ed

interventi:

- custodia, sorveglianza, vigilanza contro danneggiamenti e usi impropri;
- pulizia e sistemazione dei percorsi interni, dei fossi e delle relative sponde, degli arredi, dei tabellamenti e segnaletica in genere, recinzioni, staccionate, ausili per disabili;
- mantenimento e ripristino dei presidi spondali e delle arginature, in particolare quelle esterne, verso le Valli di Comacchio;
- realizzazione e gestione tecnica e amministrativa di eventuali impianti di qualunque genere;
- monitoraggi e ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del sito;
- effettuare forme di pubblicizzazione in tema di gestione naturalistica o fruizione del circuito in oggetto.

- assumere a proprio carico anche gli oneri, connessi con le suddette attività e interventi, per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza tecnico-amministrativa.

- collaborare con la Società per partecipare ai bandi per l'assegnazione di risorse destinate a finanziare interventi di qualunque genere da realizzare sui biotopi ricompresi nelle aree di cui all'art. 4.1 e all'art. 4.2. A tal fine la Società, su richiesta dell'Ente Parco, si impegna a prolungare la durata del presente comodato anche prima della sua naturale scadenza qualora per la candidatura a detti bandi sia richiesta la disponibilità del bene per una durata superiore a quella prevista dal presente atto;

- assumere le funzioni di stazione appaltante ed a realizzare gli interventi mediante affidamento ad operatori economici esterni ai sensi delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed ogni ulteriore onere derivante dalla normativa specifica di riferimento.

6.2 La predisposizione di pratiche edilizie e di autorizzazione ambientale nonché l'ottenimento di ogni titolo edilizio e dei conseguenti certificati di agibilità e/o conformità edilizia eventualmente necessari nell'ambito di interventi di valorizzazione del sito e implementazione delle dotazioni funzionali a conservazione, manutenzione, accoglienza di visitatori, saranno a totale cura e spese dell'Ente Parco, il quale per tali pratiche assume il ruolo di "soggetto avente titolo".

6.3 Tutte le attività che si realizzeranno nel sito dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della conservazione della natura, prevenzione incendi e difesa del suolo, della flora e della fauna.

6.4 Eventuali proventi generati dalla gestione del sito di cui all'art. 4.1 saranno di totale spettanza del Parco.

6.5 Qualora a causa di eventi naturali (eventi meteorologici eccezionali) o causati dall'uomo, siano essi dolosi o colposi, i beni di cui all'art. 4.1 in gestione al Parco venissero danneggiati in tutto o in parte, l'Ente Parco si impegna a ripristinare quanto più possibile i beni suddetti attraverso la presentazione di idonei progetti ed il reperimento di fondi dedicati, oltre che impiegando -se possibile- fondi propri e professionalità interne all'Ente stesso.

6.6 L'Ente Parco prende atto che gravi e non sanate negligenze nell'uso e nella gestione dei beni di cui all'art. 4.1 nonché l'assente o carente manutenzione degli stessi debitamente accertate costituiranno per la Società motivo di richiesta di immediata revoca della concessione in uso dei beni.

Qualora tali carenze o negligenze andassero a discapito della conservazione e mantenimento dell'ambiente la Società, fermo il diritto alla revoca della concessione in uso, intimerà al Parco di effettuare gli interventi urgenti dandoun preavviso di 15 (quindici) giorni, trascorso il quale la Società potrà eseguire direttamente gli interventi necessari, addebitando i relativi oneri al Parco e salvo il suo diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni che il bene dovesse subire a causa dell'inerzia del Parco. Resta inteso che, prima dell'avvio delle opere, la Società presenterà richiesta di nulla osta ex art. 16 del "regolamento del Parco per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" e valutazione di incidenza, se dovuta ai sensi della normativa vigente in materia.

6.7 Il Parco garantisce alla Società e ai suoi invitati o ospiti un permanente ed irrevocabile diritto di passaggio lungo la carraia che collega l'ingresso della penisola di Boscoforte con le aree non oggetto di convenzione, il transito con mezzi motorizzati dovrà avvenire a velocità inferiore ai 10 Km/h.

6.8 Il Parco garantisce inoltre alla Società il diritto di intervenire nelle aree affidate alla sua utilizzazione per svolgere l'attività di attingimento acqua dolce ed i lavori di "manovra" e manutenzione necessari per garantire i flussi della stessa per tutta la Penisola di Boscoforte.

6.9 L'Ente Parco si impegna a corrispondere annualmente alla Società Bonifica Valli Meridionali di Comacchio s.r.l. la somma di 60.000,00 euro a titolo di contributo per le spese sostenute per il mantenimento dell'approvvigionamento e della circolazione delle acque dolci, per il pagamento dei rispettivi canoni ed oneri, nonché per le spese, ivi comprese quelle del personale, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

che la Società dovesse effettuare presso le parti della penisola di Boscoforte non affidate in gestione al Parco, comunque funzionali alla conservazione ed alla fruizione turistica ecosostenibile della Penisola.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente concordati con il Parco e la loro effettiva realizzazione dovrà essere comprovata da una relazione descrittiva redatta da un tecnico abilitato scelto e pagato dalla Società, senza obblighi di produzione di documenti di spesa, in quanto tali lavorazioni potranno essere eseguite, anche ma non solo, con l'impiego di risorse proprie (attrezzature, personale, ...) e/o di società controllate o collegate.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del regolamento del Parco per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta, approvato con delibera di Giunta regionale n. 452 del 6.4.2021, il nulla osta si intende rilasciato per silenzio assenso decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o, comunque, nel maggior termine previsto dall'art. 16 citato in caso di richiesta di integrazioni o di proroga, salvo che sia prevista, per gli interventi suddetti, la valutazione di incidenza, non soggetta al silenzio-assenso.

6.10 Il pagamento della somma di cui al precedente paragrafo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento della stessa.

6.11 Data la durata della convenzione, l'importo di cui al punto 6.9 dovrà essere aggiornato annualmente con riferimento ai parametri ufficiali di indicazione della variazione del livello dei prezzi (ISTAT) utilizzando come base

il mese di dicembre di ogni anno.

6.12 Al termine della convenzione, salvo patto contrario, le opere realizzate con gli interventi di cui al presente articolo resteranno acquisite al patrimonio della Società.

ART. 7 - DURATA E GRATUITÀ

7.1 Il presente accordo avrà durata dal giorno di sottoscrizione e fino al 31.12.2042. Le Parti in accordo tra loro, con atti espressi, potranno rinnovarla alla scadenza per un periodo uguale o inferiore, per il perseguimento delle finalità previste dal presente atto.

7.2 Le Parti, in virtù della normativa nazionale e regionale citata in premessa, oltre che dei reciproci intendimenti, concordano che la concessione in uso dei beni di cui all'art. 4.1 venga attribuita a titolo gratuito.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

8.1 L'Ente Parco è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio delle attività dallo stesso svolte per consentire la fruizione pubblica delle aree di cui all'art. 4.1 della presente convenzione, ivi inclusi fruitori stessi, tenuto comunque conto della natura delle aree, che impone ai visitatori la consapevolezza di fruire di un ambiente naturale caratterizzato da diffuse e non eliminabili insidie intrinseche, quali, a puro titolo di esempio il fondo dei sentieri non sempre regolare, la presenza di fauna, di arbusti spinosi e di alberature che possono manifestare cedimenti anche improvvisi in caso di maltempo, ecc.

8.2 L'Ente Parco solleva la Società da qualsiasi responsabilità verso terzi in dipendenza delle attività svolte e della gestione dei beni oggetto di convenzione di cui all'art. 4.1.

8.3 Fanno eccezione a quanto espresso ai precedenti commi 1 e 2, eventuali incidenti causati dai componenti, dal personale, da invitati o ospiti della Società, durante il passaggio lungo la carraia di cui al precedente art. 6, comma 7, per i quali gli stessi risponderanno secondo le proprie responsabilità oggettive.

8.4 In relazione alle responsabilità assunte con la gestione, l'Ente Parco ha titolo per regolamentare o interdire l'accesso degli utenti a porzioni delle aree concesse nei casi in cui ciò risulti necessario per motivi di sicurezza o di tutela naturalistica, fermo però restando i diritti di cui all'art. 6.7.

8.5 In considerazione del fatto che l'area oggetto della convenzione rappresenta l'area di accesso a tutta la penisola di Boscoforte, è compito dell'ente stesso applicare e far applicare opportune procedure affinché le aperture siano rigorosamente regolamentate, assumendosi la responsabilità di eventuali danni derivanti da una gestione impropria.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

9.1 È fatto in via generale divieto all'Ente Parco, a pena di decadenza, di mutare la destinazione e l'uso, di locare o sub-concedere o comunque di dare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, i beni o parte di essi a terzi senza il nulla osta scritto della Società.

9.2 L'Ente Parco potrà avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle attività disciplinate nel presente atto anche mediante lo strumento della concessione in uso, così come disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023, dandone ampia informazione alla proprietà.

ART. 10 - ASSICURAZIONI

10.1 L'Ente Parco dovrà essere in possesso di idonea polizza di RCT/RCO a copertura delle responsabilità conseguenti alla gestione delle aree in

convenzione di cui all'art. 4.1 e all'esercizio delle attività condotte per assicurare la fruizione delle stesse.

ART. 11 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

11.1 La concessione in uso potrà essere risolta nelle seguenti ipotesi:

d) l'Ente Parco utilizzi i beni per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto;

e) gravi negligenze nell'uso e inadempimenti ai richiami o e la mancata o carente gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'art. 4.1, debitamente accertata dalla Società;

f) mancato tempestivo pagamento entro il termine fissato dall'art. 6.10 della somma annuale di cui all'art. 6.9.

11.2 La Società notificherà all'Ente Parco con PEC l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.

11.3 Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, la Società si riserva la facoltà di mettere in mora l'Ente Parco assegnando un congruo termine per adempiere: in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini perentori assegnati.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1. Le eventuali controversie tra Società, Regione e Parco che non si siano potute comporre in via bonaria saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

12.2 Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile ed alle leggi e regolamenti vigenti.

12.3 È escluso il giudizio arbitrale.

ART. 13 - RECAPITI

13.1 Le parti dichiarano che ogni comunicazione, comprese le comunicazioni di notifica provvedimenti, addebito, recesso, messa in mora, ecc., va inviata alle seguenti caselle di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):

- BONIFICA VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO S.R.L. - PEC bvmc@legalmail.it;

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – PEC DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it;

- ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-DELTA DEL PO – PEC parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

13.2 Le parti si obbligano a comunicare senza indugio l’eventuale variazione della propria casella di P.E.C.

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE

14.1 Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

Per la Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura del

Territorio e dell’Ambiente

Paolo Ferrecchi

F.to. _____

per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po

il Presidente

Aida Morelli

F.to _____

per la società Bonifica Valli Meridionali di Comacchio S.R.L

(Il legale rappresentante)

F.to _____

Allegato A



Allegato B

